

Comune di Barbariga
Piazza Aldo Moro, 4 - 25030 BARBARIGA
Provincia di Brescia

Statuto

del Comune di

Barbariga

- *Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/12/2001 con deliberazione n. 50;*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05/05/2006:*

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Barbariga è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale della propria comunità secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui all'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e al presente Statuto.

ART. 2

FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con le attività di tutela del volontariato;
 - b) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio;
 - c) il perseguimento di una migliore qualità della vita per la collettività e la tutela della salute dei cittadini;
 - d) la tutela della dignità, della libertà e autonomia delle persone svantaggiate, e la promozione della loro integrazione nella comunità.
5. Il Comune si attiva per creare condizioni di pari opportunità fra tutti i cittadini nella vita sociale e di relazione; promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e negli enti, aziende e istituzioni dipendenti. L'organo competente alla nomina è tenuto a operare concretamente per garantire, in tali organismi, la presenza equilibrata di entrambi i sessi, desistendo solo in caso di accertata impossibilità.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

ART. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni di Barbariga e di Frontignano.

2. Il territorio del Comune si estende per Km² 11,39 confinante con i Comuni di Dello, San Paolo, Pompiano, Offlaga, Corzano, Orzinuovi.

3. Il palazzo civico sede Comunale, è ubicato in Barbariga che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione del Capoluogo o della frazione o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 5

ALBO PRETORIO

1. La pubblicità legale degli atti è garantita mediante pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio allestito in luogo facilmente accessibile all'interno del palazzo comunale.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina la pubblicazione degli atti all'albo pretorio.

ART. 6

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Barbariga.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da una delegazione ufficiale del Comune, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II°
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO PRIMO
ORGANI DI GOVERNO

ART. 7
ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO SECONDO
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8
CONSIGLIO COMUNALE - FUNZIONI

1. Il Consiglio Comunale:

- rappresenta la collettività;

- determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Ente;

- controlla la corretta attuazione delle scelte e degli indirizzi politici e di gestione dallo stesso determinati.

2. Esercita le funzioni volte a rendere effettiva l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, nonché dal presente Statuto.

ART. 9
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale ha competenza su tutti gli atti fondamentali dell'Ente a contenuto programmatico e di indirizzo.

2. Dispone sulle materie attribuite alla sua competenza dalla legge (art. 42 del D.Lgs. 267/2000) e dallo Statuto, assumendo tutte le connesse determinazioni, compresa la gestione finanziaria.

3. Oltre alle deliberazioni nelle materie ad esso affidate dalla legge (art. 42 del D.Lgs. 267/2000) o dallo Statuto, il Consiglio può altresì discutere ed approvare ordini del giorno su argomenti di interesse generale.

4. Il Consiglio può inoltre deliberare, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e di controllo, l'effettuazione di udienze conoscitive, per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili alla finalità del Comune.

ART. 9 BIS

INDIRIZZI PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE, ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

1. Gli indirizzi per la nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono approvati dal consiglio comunale.

2. Per gli effetti di cui all'art. 67 del T.U. n. 267/2000 è facoltà dei competenti organi comunali designare il Sindaco e gli Assessori comunali quali amministratori di enti, aziende o società a partecipazione comunale o comunque sottoposte a vigilanza e a contribuzione del Comune.

ART. 10

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Nella prima seduta dopo le elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di Legge (art. 41 del D.Lgs. 267/2000) e dichiarare l'ineleggibilità d'essi, quando sussista una delle cause previste dalla Legge (Titolo III, Capo II del D.Lgs. 267/2000), provvedendo alle eventuali sostituzioni; l'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti ricomprende l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. La posizione giuridica dei Consiglieri e le indennità loro spettanti per l'esercizio delle funzioni sono regolate e stabilite dalla Legge (Titolo III, Capo IV del D.Lgs. 267/2000).

4. I Consiglieri esercitano azione di vigilanza e di impulso sull'attività della Giunta Comunale e vi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune, da enti da esso dipendenti o nei quali comunque esso abbia parte, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale; i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge (art. 28 legge 241/1990 e legge 675/1996) o dal citato regolamento.

6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su tutti gli atti, questioni e materie di competenza del Consiglio Comunale ed hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, secondo le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

7. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco, qualora gli stessi si trovino implicati, per fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse del Comune.

8. Alle interrogazioni ed istanze di cui al comma 6) il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni.

ART. 11

DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali sono chiamati a far parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

3. A tal fine i Consiglieri comunali giustificano l'assenza al Sindaco prima della seduta, o comunque prima della seduta immediatamente successiva.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, su proposta di un consigliere comunale o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato, da effettuarsi nei modi amministrativi. Il Consiglio Comunale è tenuto a valutare tutte le giustificazioni presentate fino alla pronuncia della decadenza.

ART. 12

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari composti da almeno due componenti. Costituisce comunque gruppo consiliare il consigliere risultato unico eletto di una lista.

2. Ciascun Consigliere fa pervenire al Sindaco dichiarazione scritta di appartenenza ad un gruppo consiliare; in mancanza di detta dichiarazione, è iscritto nel gruppo avente la stessa denominazione della lista in cui è stato eletto. Ciascun gruppo nomina un capogruppo consiliare e ne dà comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, quale organismo permanente di collaborazione con il Sindaco nella organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.

ART. 13

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il

termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

2. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause di ineleggibilità o incompatibilità si discute.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

ART. 14

PROGRAMMA DI MANDATO

1. Nella prima seduta successiva alla convalida degli eletti e comunque non oltre i successivi 60 giorni, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il programma di mandato.

2. Il programma di mandato è trasmesso ai consiglieri almeno 20 giorni prima della seduta, unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Ciascun consigliere o gruppo consiliare, non oltre dieci giorni antecedenti alla seduta, può avanzare proposte o emendamenti sui quali il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi con apposita votazione.

3. In occasione della verifica annuale dello stato di attuazione della programmazione annuale, Il Sindaco presenta altresì una relazione sul grado di realizzazione del programma di mandato.

ART. 15

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio può essere convocato:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
- c) dal Prefetto, nei casi previsti dalla Legge (art. 39 del D.Lgs. 267/2000);

2. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che il Sindaco abbia provveduto alla convocazione, i consiglieri possono chiedere l'intervento del Prefetto, che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

ART. 16

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco.

ART. 17

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza, espressamente dichiarata e motivata dal Sindaco nell'avviso di convocazione.

ART. 18

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta dalla Legge, dallo Statuto o dal regolamento una maggioranza speciale.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero legale di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

Le sedute di seconda convocazione sono convocate con appositi avvisi da notificare a tutti i consiglieri ai sensi del precedente articolo.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno di una seduta di prima convocazione.

4. La validità dell'adunanza deve essere verificata ad ogni votazione.

5. Gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio intervengono alle adunanze del Consiglio, delle quali non concorrono a determinare la validità, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.

6. Non concorrono a determinare la validità dall'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) i Consiglieri che escono dalla sala prima delle votazioni.

ART. 19

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge (art. 78 del D.Lgs. 267/2000). L'obbligo di astensione viene soddisfatto con l'abbandono dell'aula da parte del Consigliere interessato prima dell'inizio della discussione del punto che lo riguarda.

ART. 20

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti che abbiano votato, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti;

a) coloro che si astengono;

b) le schede nulle.

3. Nelle deliberazioni per la nomina di persone è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, in caso di parità di voti è eletto il più anziano d'età.

4. Nelle deliberazioni per la nomina di persone con riserva di uno o più nominativi ai candidati designati dalla minoranza, si procede con il sistema del voto limitato al numero massimo di candidati eleggibili dalla maggioranza. I candidati della minoranza ancorché abbiano ottenuto un minor numero di voti, sono comunque dichiarati eletti, nell'ordine, fino a concorrenza dei posti loro riservati, al posto dei candidati della maggioranza risultati eletti in eccedenza rispetto alla quota assegnata.

ART. 21

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; tuttavia il Consiglio, su proposta motivata di un Consigliere, può deliberare a maggioranza assoluta dei presenti, di riunirsi in seduta non aperta al pubblico.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui i Consiglieri possono proporre la seduta segreta.

ART. 22

LE VOTAZIONI

1. Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo con voto segreto qualora abbiano come presupposto l'apprezzamento delle loro qualità personali o la valutazione dell'azione svolta dalle stesse.

3. Il Sindaco proclama l'esito della votazione subito dopo il suo svolgimento; nelle votazioni a scrutinio segreto è assistito per le operazioni di spoglio e di verifica dei voti da due Consiglieri, di cui uno di minoranza.

ART. 23

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Sindaco presiede l'adunanza del Consiglio secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco l'adunanza del Consiglio è presieduta dal Vice - Sindaco.

ART. 24

ISTRUTTORIA E VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale.
2. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Segretario.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione ed il deposito degli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio sono curati dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, abbandonando l'aula prima dell'inizio della trattazione dell'argomento che lo riguarda, quando si trovi in uno dei casi di cui all'art. 19 del presente Statuto; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali del Consiglio sono approvati nella seduta successiva.

ART. 25

COMMISSIONI PERMANENTI, CONOSCITIVE E DI INDAGINE.

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti.
2. Il regolamento consiliare disciplina il numero e le competenze delle commissioni, nonché la loro composizione, con la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, nel rispetto del criterio proporzionale, le procedure per il loro funzionamento, i limiti ed i poteri.
3. Alle commissioni sono attribuiti poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare.
4. È esclusa l'attribuzione o la delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi alle stesse.
5. Le commissioni promuovono e favoriscono la partecipazione all'Amministrazione del Comune da parte di tutte le rappresentanze elette e di operatori esperti nei vari settori. A tal fine:
 - a) coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della funzione d'indirizzo politico e di controllo politico - amministrativo;
 - b) formulano pareri ed avanzano proposte al Consiglio;
 - c) possono proporre al Sindaco, a maggioranza assoluta dei componenti, l'inserimento di questioni all'ordine del giorno del Consiglio;
 - d) possono chiedere, con voto unanime dei componenti, la convocazione del Consiglio; in tal caso si provvede alla convocazione con le modalità previste all'art. 18 - ultimo comma - del presente Statuto.
6. Il Consiglio Comunale può inoltre costituire commissioni conoscitive e di studio su argomenti di interesse pubblico, che siano comunque strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune.
7. Con la delibera costitutiva della commissione conoscitiva il Consiglio Comunale stabilisce anche i poteri di cui è munita, il funzionamento d'essa, la sua composizione, gli

strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

8. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, i poteri, la composizione, ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dalla stessa deliberazione di nomina.

9. Per la costituzione delle commissioni di indagine è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 26

REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

CAPO TERZO

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 27

GIUNTA

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalla legge (Art. 48 D.Lgs. 267/2000), dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 28

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di due e massimo di quattro assessori, scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, i quali abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e per i quali non sussistano le cause d'incompatibilità, stabilite dalla Legge (Artt. 63 e seg. D.Lgs. 267/2000), per i Consiglieri.

2. Il numero effettivo di Assessori è stabilito dal Sindaco.

ART. 29

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;

d) decadenza;

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale le comunica al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione, con contestuale comunicazione del provvedimento di nomina del nuovo Assessore.

3. Gli assessori singoli decadono dalla carica al verificarsi dei casi di incompatibilità.

4. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, con provvedimento da comunicarsi al Consiglio nella prima seduta, con contestuale comunicazione del provvedimento di nomina del nuovo assessore.

ART. 30

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta; assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta le linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di Amministrazione.

2. La Giunta può dotarsi di un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è organo di governo del Comune.

2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco definendo programmi, obiettivi, priorità, direttive e principi, ai quali deve conformarsi l'attività gestionale finanziaria, tecnica ed amministrativa dei responsabili degli uffici e servizi.

3. Compie tutti gli atti che, in base alla legge ed al presente Statuto, non siano riservati al Consiglio Comunale e al Sindaco.

4. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

5. La Giunta attua gli indirizzi e le politiche generali espressi dal Consiglio; svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; esercita poteri di indirizzo e di controllo propri del livello funzionale che le è attribuito; compie gli atti di indirizzo politico - amministrativo che si concretizzano in atti di programmazione e di indirizzo non rientranti tra quelli espressamente attribuiti al Consiglio Comunale dalla Legge (art. 42 del D.Lgs. 267/2000) e dal presente Statuto; governa il processo di definizione di tutti i programmi intervenendo nel procedimento di formazione del bilancio e di preparazione e scelta di ogni altro documento di pianificazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

6. La Giunta, per ciascuno dei settori di attività dell'Amministrazione Comunale, assegna obiettivi generali ed analitici, ne controlla e verifica la realizzazione, sorveglia l'adeguatezza

gestionale degli atti e dei comportamenti, emana le direttive per la correzione degli scostamenti dai risultati attesi, assicura impulso e sostegno per il potenziamento dell'efficienza e della qualità attiva, verifica, a mezzo di apposito servizio di controllo interno, i risultati ottenuti dal Segretario e dai responsabili degli uffici e servizi in rapporto ai progetti ed obiettivi loro affidati.

7. In particolare, la Giunta:

- a) approva il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale nonché il progetto di conto consuntivo e li sottopone alla deliberazione del Consiglio;
- b) adotta il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche prima della loro pubblicazione;
- c) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- d) fissa la data di convocazione dei comizi per lo svolgimento dei referendum consultivi comunali;
- e) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Regione e dallo Stato, quando non espressamente attribuite dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi del Comune;
- f) approva accordi di contrattazione decentrata entro i limiti del CCNL;
- g) nomina commissioni comunali in tutti i casi in cui la relativa competenza non sia riservata per Statuto o regolamento al Consiglio ed inoltre anche nei casi in cui sia prevista la rappresentanza della minoranza, quando la designazione sia effettuata dai relativi capigruppo in sede di conferenza dei capigruppo;

ART. 32

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è convocata con atto informale dal Sindaco, che fissa l'ordine del giorno della seduta e la presiede.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. Le deliberazioni della Giunta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, fatta salva ogni decisione della stessa circa l'audizione, l'invito e la partecipazione, senza diritto di voto, di persone esterne ed in particolare di rappresentanti di Enti, associazioni, aziende ed organizzazioni, in quanto interessati agli argomenti da trattare o in quanto in grado di fornire un contributo tecnico - informativo sugli argomenti stessi.

ART. 33

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi alla loro adozione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

CAPO QUARTO

IL SINDACO

ART. 34

FIGURA DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile ed il capo dell'Amministrazione Comunale, che rappresenta, anche in giudizio, con facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti; egli esercita le sue funzioni sin dal momento della proclamazione.

ART. 35

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) esercita la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e con le modalità previste dall'art. 9 bis del presente statuto, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nei limiti stabiliti dalla legge (art. 50 del D.Lgs. 267/2000);
- d) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta con contestuale comunicazione del provvedimento di nomina del nuovo Assessore o dei nuovi assessori;
- f) coordina e promuove l'attività dei singoli assessori;
- g) assicura l'unità di indirizzo della Giunta;
- h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, impartendo al Segretario Comunale ed ai responsabili direttive di carattere generale indicanti le priorità in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
- i) nomina, secondo le modalità stabilite dalla Legge (art. 109 del D.Lgs. 267/2000) e dal regolamento di organizzazione, i responsabili degli uffici e dei servizi ed i dirigenti e collaboratori esterni, ai quali affida il concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso compiti di gestione caratterizzabili da ampi poteri di autovalutazione ed autodeterminazione sui modi, sui mezzi e sui tempi per ottenere gli obiettivi stessi;

- l) controlla l'andamento della gestione affidata ai responsabili degli uffici e servizi;
- m) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla Legge (art. 34 del D.Lgs. 267/2000);
- n) determina gli orari al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi pubblici, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio;
- o) sentita la Giunta Comunale promuove e resiste alle liti.

ART. 36

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti in tutto o in parte all'Ente;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti in tutto od in parte al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede ai sensi del regolamento;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 38

VICE - SINDACO

1. Il Vice-Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco tale incarico, all'atto della nomina della Giunta, per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
2. Gli Assessori, in caso d'assenza o di impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina.

TITOLO III°
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 39
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra la funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata ai funzionari, che la esercitano avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

CAPO PRIMO
IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 40
RUOLO E FUNZIONI

1. Nel rispetto della legge (Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 267/2000) che ne stabilisce lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le competenze gestionali, di sovrintendenza e di coordinamento attribuite al Segretario Comunale;
2. Il Sindaco può attribuire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale.

ART. 41
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro nell'interesse dell'Ente;
2. Formula pareri ed esprime valutazioni d'ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, ai singoli Consiglieri ed ai membri delle Commissioni consiliari.

ART. 42
ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA-DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di sovrintendenza e coordinamento nei confronti dei funzionari responsabili degli uffici.

ART. 43
ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali dell'Ente. Cura altresì le relative verbalizzazioni.
2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum consultivi comunali.

CAPO SECONDO

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 44

PRINCIPI E CRITERI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. Il Comune adegua la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai funzionari.
2. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
3. Il regolamento individua forme e modalità d'organizzazione e di gestione della struttura interna ed in particolare le posizioni di lavoro cui è attribuita la funzione di responsabilità in ordine ad una o più aree funzionali.
4. I dipendenti comunali espletano le loro funzioni nell'interesse esclusivo della comunità; essi curano la gestione e l'esecuzione obiettiva ed imparziale del programma adottato dagli organi di governo nel più assoluto rispetto dei doveri e delle norme di comportamento stabilite dalla Legge (art. 54 del D.Lgs. 165/2001) per i pubblici impiegati.
5. La strutturazione degli uffici comunali, la complessiva dotazione organica del personale, la sua assegnazione agli uffici e la mobilità interna sono determinate con la finalità di organizzare gli uffici ed i servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, mediante la valorizzazione della professionalità individuale.
6. Gli uffici e servizi sono organizzati secondo il principio di responsabilità a ciascun livello operativo,

in corrispondenza delle attribuzioni conferite e della categoria professionale di inquadramento.

7. I responsabili degli uffici e dei servizi disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa alla quale sono preposti assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

8. La responsabilità amministrativa è riferita alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità degli atti ed in genere all'azione amministrativa.

9. La regolarità tecnica comprende, in particolare, la corretta applicazione dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e motivazione dell'attività amministrativa, in conformità a quanto previsto dalla Legge (legge 241/1990) sui procedimenti amministrativi.

10. I posti di responsabile degli uffici o servizi o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque avere scadenza che si protragga oltre il mandato del Sindaco.

11. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati, si avvalga, con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce la durata, corrispondente a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo e comunque non superiore alla durata del mandato del Sindaco, il compenso, la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente ed i suoi rapporti con la struttura stessa.

12. Al fine di perseguire l'obiettivo di migliorare il funzionamento dei propri uffici e servizi, il Comune ricerca, nell'organizzazione e gestione degli stessi, forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali.

13. Tale collaborazione è altresì aperta ad Enti pubblici e soggetti privati in grado di fornire l'apporto di mezzi o specifiche professionalità.

CAPO TERZO

SERVIZI

ART. 45

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge (art. 112 del D.Lgs. 267/2000).

ART. 46

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Nella gestione dei pubblici servizi il Comune tende al superamento della forma di gestione in economia diretta e privilegia forme organizzative, anche sovracomunali, che realizzano obiettivi di efficienza ed economicità.
2. Nella scelta della forma di gestione di un pubblico servizio il Comune procede previa valutazione comparativa delle diverse forme ammesse dalla legge (Art. 113 D.Lgs. 267/2000).
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme d'informazione, partecipazione e tutela degli utenti, anche e soprattutto quando il servizio venga espletato in concessione o a mezzo d'azienda speciale o società.

ART. 47

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, il Consiglio Comunale delibera la costituzione di istituzioni, e ne approva il piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni patrimoniali.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal rispettivo Statuto e dai regolamenti "interni"; l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
4. Spetta al Comune conferire ad aziende ed istituzioni il capitale di dotazione, verificare i risultati della gestione, determinare la loro finalità ed indirizzi, approvare gli atti fondamentali, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Il Consiglio Comunale determina, con proprio regolamento, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, nonché le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali; gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale in sede di esame del bilancio.

ART. 48

ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Organi dell'azienda speciale sono:
 - a) il Consiglio d'Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa opportunamente documentata;
 - b) il Presidente nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, con provvedimento separato, da effettuarsi prima della nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete responsabilità gestionale, che è nominato per concorso pubblico o con incarico a contratto.

2. I consiglieri comunali non possono essere nominati Presidente, Consigliere di Amministrazione o Direttore dell'azienda speciale.

ART. 49

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fuori dal Consiglio stesso, fra coloro che hanno requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa opportunamente documentata.

3. Il regolamento disciplina il numero degli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo. Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

4. Il Presidente è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, con provvedimento separato, da effettuarsi prima della nomina degli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione.

5. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza, da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato a seguito di concorso pubblico o con incarico a contratto.

7. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi istituzionali.

ART. 50

NOMINA E REVOCA

1. Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge (Art. 50, comma 9, D.Lgs. 267/2000), sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, ad iniziativa del Sindaco, o su proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati, o dal Sindaco stesso con provvedimento motivato, nel quale si provvede contestualmente alla loro sostituzione.

CAPO QUARTO

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 51

GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge (Tit. II, Capo V, D.Lgs. 267/2000) in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge (Tit. II, Capo V, D.Lgs. 267/2000) attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 52.

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento necessario al raggiungimento del risultato prefissato.

3. Il Sindaco promuove o aderisce agli accordi di programma previa deliberazione di intenti da parte del Consiglio Comunale.

TITOLO IV°
FINANZA E CONTABILITA'

CAPO PRIMO
L' ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 53
AUTONOMIA FINANZIARIA E D IMPOSITIVA

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge (art. 149 del D.Lgs. 267/2000).
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare d'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe locali ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Nel chiedere il concorso dei cittadini e delle imprese alle spese pubbliche locali, il Comune ispira la propria azione a criteri di equità e giustizia; distribuisce il carico tributario in proporzione alle effettive capacità contributive di ciascuno e impronta i rapporti con il contribuente al principio della collaborazione e buona fede.
5. I regolamenti comunali in materia tributaria sono emanati nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente.

ART. 54
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene aggiornato annualmente.
2. I beni patrimoniali comunali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni immobili, da lasciti, donazioni, riscossioni di

crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio esistente o nell'acquisizione di nuovo patrimonio o, comunque, in spese di investimento.

ART. 55

CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge (art. 150 del D Lgs. 267/2000) dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto, nelle forme e nei termini previsti dalla Legge (art. 151 del D.Lgs. 267/2000), osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Ai responsabili degli uffici e servizi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e per la quota loro attribuita dalla Giunta Comunale, compete la gestione finanziaria, sia degli accertamenti di entrata che degli impegni di spesa.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge (art. 172 del D.Lgs. 267/2000) devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi, ed interventi.

ART. 56

CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto generale, comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto generale è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di Legge (art. 227 del D.Lgs. 267/2000).
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto generale una relazione illustrativa, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui al capo secondo del presente titolo.

CAPO SECONDO

CONTROLLO INTERNO

ART. 57

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente; è facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

ART. 58

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto palese, un revisore dei conti.

2. Oltre ai requisiti stabiliti dalla legge (Art. 234 D.Lgs. 267/2000), il revisore deve possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità con la stessa carica e con la carica di assessore comunale.

3. Le proposte di nomina del revisore devono essere accompagnate da una dichiarazione di responsabilità con la quale ogni candidato dichiara:

- a) la disponibilità ad assumere l'incarico;
- b) il proprio curriculum professionale;
- c) l'attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;

4. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio di revisione economico-finanziaria.

ART. 59

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO V°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO PRIMO
RAPPORTI CON LA COMUNITA'

ART. 60
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune favorisce tutte le iniziative intese ad assicurare una partecipazione costruttiva e democratica all'attività amministrativa.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
4. Il Comune può attivare forme di consultazione su argomenti specifici, per acquisire il parere di formazioni economiche e sociali, di determinate categorie di cittadini o di fasce di popolazione individuate anche su base topografica.
5. Il Comune promuove la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

ART. 61
INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni ed istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione o si espongono comuni necessità.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro 30 giorni dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dal Funzionario responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'oggetto dell'interrogazione.
3. Almeno cento residenti di età superiore ai sedici anni possono proporre una petizione su argomenti attinenti l'attività amministrativa comunale per sollecitare l'intervento o per esporre comuni necessità; la petizione è sottoposta all'organo competente a decidere entro 30 giorni dalla sua presentazione. Se la competenza è attribuita al Consiglio Comunale, la petizione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile. I presentatori devono essere sentiti dall'organo competente a decidere. Il provvedimento conclusivo deve essere motivato e comunicato ai promotori.
4. Almeno 100 elettori del Comune possono formulare proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale. Le proposte hanno la forma di schemi di regolamento o di deliberazione.
5. Il Sindaco sottopone la proposta all'esame dell'organo competente entro 60 giorni dal ricevimento.
6. La proposta di provvedimento può essere formulata anche in forma sintetica, purché sia chiaro l'intervento richiesto; il Segretario Comunale, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio o della Giunta ovvero dell'adozione del provvedimento da parte dell'organo individuale, sottopone ai sottoscrittori la stesura definitiva e la discute con una rappresentanza d'essi composta da non più di tre persone per renderla conforme ai caratteri dei provvedimenti amministrativi. Ove previsto le proposte sono corredate dai pareri di regolarità tecnica e contabile.
7. L'organo competente a decidere è tenuto a sentire i proponenti prima dell'adozione del provvedimento finale, il cui contenuto, comunque finalizzato al pubblico interesse, può essere determinato d'intesa con i proponenti stessi.

ART. 62

INFORMAZIONE ED ACCESSO ALLE STRUTTURE

1. Il Comune consente e garantisce a chiunque il diritto di accedere liberamente alle strutture ed agli edifici comunali negli orari e negli spazi consentiti e di godere, ove sussistano le condizioni fissate dai relativi regolamenti, dei servizi espletati dall'Amministrazione Comunale; analoghi diritti sono garantiti a chi voglia usufruire di prestazioni da parte di Consorzi, Enti, Istituzioni e concessionari anche privati, che comunque provvedano all'erogazione di servizi.
2. Le condizioni per l'accesso ai servizi sono stabilite con disposizioni generali.
3. Il Comune informa i cittadini sui servizi forniti dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1) con forme di pubblicità idonee ad indicare la natura delle prestazioni erogate, le modalità con cui si può ottenere la prestazione, i costi della stessa e le eventuali esenzioni o riduzioni degli stessi costi.

ART. 63

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati costituiti anche a livello territoriale e le istituzioni private, ne riconosce l'importanza sociale promuovendo idonee forme di collaborazione.
2. Il Comune favorisce in particolare le associazioni che praticano forme di solidarietà sociale e quelle di volontariato che si fanno carico dei diritti delle persone in condizioni di disagio o di svantaggio sociale.
3. E' istituito presso il Comune l'albo delle libere forme associative, conservato presso la segreteria comunale.
4. L'Albo è pubblico: copie di esso sono poste a disposizione dei cittadini presso la Sede Municipale per la libera consultazione.
5. Sono iscritte all'albo, a domanda, previo accertamento da parte della Giunta Comunale delle seguenti condizioni, le forme associative che:
 - a) Siano costituite su base partecipativa e democratica;
 - b) svolgano l'attività, opportunamente documentata, almeno in parte ed in modo non occasionale, nel territorio del Comune ed in esso mantengano attiva una sede od un recapito;
 - c) perseguano fini di utilità sociale, di beneficenza, di assistenza, di cultura, di ricreazione, di promozione o di svolgimento di attività sportive, di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente o comunque di pubblico interesse;
 - d) svolgano una attività non in contrasto con le disposizioni di Legge;
 - e) non abbiano fini di lucro.
6. La domanda di iscrizione è depositata presso la segreteria comunale unitamente allo statuto o all'atto costitutivo e all'elenco di coloro che ricoprono le cariche sociali.
7. L'iscrizione all'Albo non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione nell'attività, negli obiettivi e nell'organizzazione delle forme associative.
8. I controlli sulla domanda di iscrizione e sui relativi allegati sono rivolti esclusivamente a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 e successivi del presente articolo.
9. Il Comune può avvalersi dell'apporto propositivo e organizzativo delle forme associative, su iniziative che abbiano un oggetto attinente alla materia di loro interesse.
10. Le singole forme associative iscritte all'Albo possono chiedere al Sindaco ed a ciascun Assessore d'essere sentite su problemi attinenti l'attività amministrativa comunale ; il Sindaco o l'Assessore le incontrano, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 64

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le associazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per

l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale possono essere sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 15 giorni dalla richiesta.

4. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO SECONDO

CONSULTAZIONI POPOLARI

ART. 65 REFERENDUM

1. Il referendum consultivo è uno strumento di partecipazione diretta dei cittadini alle grandi scelte delle attività amministrativa.

2. Almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati o almeno un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune pari al dieci per cento degli elettori possono promuovere un referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale.

3. La richiesta di referendum deve contenere la precisa indicazione del quesito, espresso sotto forma di due o più proposizioni alternative, al fine di consentire l'esatta individuazione della volontà del cittadino votante.

4. Il regolamento fissa i criteri per l'ammissibilità dei referendum, i tempi e le modalità organizzative, sia per la sottoscrizione delle proposte che per le operazioni di voto.

5. Non possono essere sottoposte al referendum materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel quinquennio precedente.

ART. 66 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum il Consiglio Comunale valuta i risultati e adotta le iniziative conseguenti.

2. Il Consiglio Comunale potrà discostarsi dalle indicazioni referendarie a maggioranza dei cinque sestimi dei componenti assegnati oppure, a maggioranza semplice, qualora il quesito referendario non abbia avuto il consenso della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

TITOLO VI°
L'ATTIVITA' NORMATIVA

CAPO PRIMO
REGOLAMENTI

ART. 67
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge (art. 7 del D.Lgs. 267/2000) o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene accertata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 61 comma 4 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 68
ADEGUAMENTO E REVISIONI STATUARIE

1. Il Consiglio Comunale delibera l'adeguamento dello Statuto a nuove disposizioni legislative, entro 120 giorni dalla data della loro entrata in vigore.
2. Ogni proposta di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta nel corso dello stesso mandato amministrativo.

ART. 69 ORDINANZE

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui agli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2 e successivi del D.Lgs 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
3. I funzionari responsabili dei servizi emanano ordinanze comunali di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
4. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

ART. 70 VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE

1. Le contravvenzioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dai regolamenti.
2. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme del capo I° della legge 24/11/1981 n. 689.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni è il funzionario responsabile del servizio.

CAPO SECONDO

STATUTO E SUA REVISIONE

ART. 71 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 72

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le revisioni dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per la sua approvazione. L'adeguamento dello statuto a nuove leggi è deliberato entro 120 giorni dalla loro entrata in vigore.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta nel corso dello stesso mandato amministrativo.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

INDICE

Titolo I°

Art.1	Principi fondamentali	pag.2
Art.2	Finalità	pag.2
Art.3	Programmazione e forme di cooperazione	pag.2
Art.4	Territorio e Sede Comunale	pag.3
Art.5	Albo pretorio	pag.3
Art.6	Stemma e Gonfalone	pag.3

Titolo II°

Art.7	Organi	pag.4
Art.8	Consiglio Comunale – Funzioni	pag.4
Art.9	Competenze del Consiglio Comunale	pag.4
Art.10	Consiglieri Comunali	pag.5
Art.11	Doveri del Consigliere	pag.6
Art.12	Gruppi Consiliari	pag.6
Art.13	Prima seduta del Consiglio	pag.6
Art.14	Programma di mandato	pag.7
Art.15	Convocazione del Consiglio Comunale	pag.7
Art.16	Ordine del giorno	pag.7
Art.17	Consegna dell’avviso di convocazione	pag.7
Art.18	Numero legale per la validità delle sedute	pag.8
Art.19	Astensione dei Consiglieri	pag.8
Art.20	Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag.8
Art.21	Pubblicità delle sedute	pag.9
Art.22	Le votazioni	pag.9
Art.23	Presidenza delle sedute consiliari	pag.9
Art.24	Istruttoria e verbalizzazione	pag.9
Art.25	Commissioni permanenti, conoscitive e di indagine	pag.10
Art.26	Regolamento interno	pag.11
Art.27	Giunta	pag.11
Art.28	Composizione della Giunta Comunale	pag.11

Art.29	Cessazione dei singoli componenti della Giunta	pag.11
Art.30	Organizzazione della Giunta	pag.12
Art.31	Attribuzioni della Giunta	pag.12
Art.32	Funzionamento della Giunta	pag.13
Art.33	Deliberazioni d'urgenza della Giunta	pag.13
Art.34	Figura del Sindaco	pag.14
Art.35	Attribuzioni di amministrazione	pag.14
Art.36	Attribuzioni di vigilanza	pag.15
Art.37	Attribuzioni di organizzazione	pag.15
Art.38	Vice – Sindaco	pag.15

Titolo III°

Art.39	Principi e criteri fondamentali di gestione	pag.15
Art.40	Ruolo e Funzioni	pag.16
Art.41	Attribuzioni consultive	pag.16
Art.42	Attribuzioni di sovrintendenza – direzione e coordinamento	pag.16
Art.43	Attribuzioni di legalità e garanzia	pag.16
Art.44	Principi e criteri strutturali ed organizzativi	pag.17
Art.45	Servizi pubblici comunali	pag.18
Art.46	Gestione diretta dei servizi pubblici	pag.18
Art.47	Aziende Speciali ed Istituzioni	pag.19
Art.48	Organi delle Aziende Speciali	pag.19
Art.49	Organi dell'istituzione	pag.20
Art.50	Nomina e revoca	pag.20
Art.51	Gestione associata di servizi e funzioni	pag.21
Art.52	Accordi di programma	pag.21
Art.53	Autonomia finanziaria ed impositiva	pag.22
Art.54	Amministrazione dei beni comunali	pag.22
Art.55	Contabilità comunale: il bilancio	pag.22
Art.56	Contabilità comunale: il conto consuntivo	pag.23
Art.57	Principi e criteri	pag.23
Art.58	Revisione economico – finanziaria	pag.24
Art.59	Controllo di gestione	pag.24
Art.60	Partecipazione	pag.25
Art.61	Iniziativa popolare	pag.25
Art.62	Informazione ed accesso alle strutture	pag.26
Art.63	Libere forme associative	pag.26
Art.64	Organismi di partecipazione	pag.27
Art.65	Referendum	pag.28
Art.66	Effetti del Referendum	pag.28
Art.67	Regolamenti	pag.29
Art.68	Adeguamento e revisioni statuarie	pag.29
Art.69	Ordinanze	pag.29

Art.70	Violazione di regolamenti e ordinanze	pag.30
Art.71	Statuto	pag.30
Art.72	Revisione dello statuto	pag.30